

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2370 DEL 16/12/2022

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Assume le funzioni di Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 7 Pedemontana il Direttore Amministrativo dott.ssa Michela Conte, delegato dal Direttore Generale dott. Carlo Bramezza come da delibera n. 408 del 12/3/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI AVO 'ALTO VICENTINO' ODV PER ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SANTORSO. BIENNIO 2023-2024.

per IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott.ssa Michela Conte

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Il Direttore dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Maria Oliviera Cordiano.

Il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale, relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con deliberazione n. 523 del 18/03/2022 è stata approvata per il periodo dalla sottoscrizione al 31/12/2022 la convenzione con l'Associazione Volontari Ospedalieri AVO 'Alto Vicentino' ODV per attività volontaria e gratuita accanto ai malati ricoverati presso le strutture del Presidio Ospedaliero di Santorso (attività di carattere assistenziale, morale e materiale), alle condizioni di cui al testo allegato alla delibera stessa;
- con nota del 30/11/2022, agli atti, l'Associazione Volontari Ospedalieri AVO 'Alto Vicentino' ODV ha richiesto di poter proseguire detta convenzione con questa Azienda per l'anno 2023;
- con nota del 07/12/2022, agli atti, il Direttore Medico f.f. dell'Ospedale di Santorso, ha autorizzato l'Associazione a proseguire l'attività volontaria e gratuita accanto ai malati ricoverati presso le strutture del Presidio Ospedaliero di Santorso per l'anno 2023;
- con nota del 12/12/2022, agli atti, il Direttore Medico f.f. dell'Ospedale di Santorso, ha confermato l'autorizzazione dell'Associazione a proseguire l'attività volontaria e gratuita accanto ai malati ricoverati presso le strutture del Presidio Ospedaliero di Santorso per l'intero biennio 2023-2024;
- l'Associazione è regolarmente iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- l'Associazione presterà l'attività di volontariato in modo assolutamente gratuito, salvo il diritto al rimborso spese previsto dalla normativa vigente;

Visto che:

- la Legge 11 agosto 1991 n. 266, la Legge Regionale 30 agosto 1993 n. 40 e la Legge 7 dicembre 2000 n. 383 dettano norme per il riconoscimento e la promozione delle Organizzazioni di Volontariato e di Promozione Sociale; in virtù di tali normative le attività di volontariato prestate all'interno di strutture pubbliche o in collaborazione con le stesse sono rese in regime di convenzione;
- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, che disciplina gli enti del terzo settore e le relative attività, precisa che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;
- l'art. 56, comma 2, del D.L. vo 3 luglio 2017 n. 117, l'ULSS 7 riconosce all'associazione il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;

Ritenuto che la documentazione necessaria dell'istruttoria sia completa e la regolarità della richiesta sia stata verificata nella sua regolarità e compatibilità con i fini istituzionali dell'Azienda Ulss e con la normativa vigente;

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale propone pertanto di:

- approvare per il biennio 2023-2024, la convenzione con l'Associazione Volontari Ospedalieri AVO 'Alto Vicentino' ODV, per attività volontaria e gratuita accanto ai malati ricoverati presso le strutture del Presidio Ospedaliero di Santorso, come al testo allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- dare atto che l'importo massimo previsto del rimborso delle spese sostenute dall'Associazione, per il biennio 2023-2024, è pari a complessivi € 1.760,00, per un importo annuo stimato in € 880,00, da corrispondere, con le modalità previste in convenzione, a titolo di rimborso delle spese

sostenute e documentate dall'Associazione pari a € 160,00= annui, e per il rimborso dell'Assicurazione pari a € 720,00 annui.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di approvare per il biennio 2023-2024, la convenzione con l'Associazione Volontari Ospedalieri AVO 'Alto Vicentino' ODV, per attività volontaria e gratuita accanto ai malati ricoverati presso le strutture del Presidio Ospedaliero di Santorso, come al testo allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di imputare l'onere della convenzione per il periodo indicato per un importo pari a complessivi € 1.760,00 come di seguito indicato:
 - € 880,00= da corrispondere, con le modalità previste in convenzione, a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate dall'Associazione pari a € 160,00= annui, e per il rimborso dell'Assicurazione pari a € 720,00= annui, al conto n. BA1290000, programma di spesa 81, del BEP 2023;
 - € 880,00= da corrispondere, con le modalità previste in convenzione, a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate dall'Associazione pari a € 160,00= annui, e per il rimborso dell'Assicurazione pari a € 720,00= annui, al conto n. BA1290000, programma di spesa 81, del BEP 2024;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.L. vo 14/03/2013 n.33;
4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

Esente da bollo ai sensi art. D.LGS 03/07/2017 n° 117, art. 82

**CONVENZIONE CON L' "ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI
AVO ALTO VICENTINO ODV" PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO
PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SANTORSO**

TRA

l'Azienda ULSS n°7 Pedemontana, con sede in Bassano del Grappa, Via dei Lotti 40,
Codice Fiscale e P.IVA n. 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale - dr.
Carlo Bramezza,

E

l'Associazione Volontari Ospedalieri AVO "Alto Vicentino" O.D.V., con sede in Via
delle Garziere 42, Santorso, Cod. Fisc. 92005470247, rappresentata nella persona del
Presidente pro tempore Sig.ra Katia Manea.

PREMESSO CHE

- il D.L. vo 03/07/2017 n .117 e la L.R. 30/08/1993 n. 40 dettano norme per il riconoscimento e la promozione delle Organizzazioni di Volontariato e che in virtù di tali normative le attività di volontariato prestate all'interno di strutture pubbliche sono rese in regime di convenzione;
- l' "Associazione Volontari Ospedalieri AVO Alto Vicentino ODV" è un'associazione di volontariato, senza fini di lucro, iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- l' "Associazione Volontari Ospedalieri AVO Alto Vicentino ODV" persegue la finalità di fornire aiuto alla persona ammalata, promuovendo e sostenendo le attività di carattere assistenziale morale e materiale attraverso un servizio qualificato, volontario e gratuito;
- l' "Associazione Volontari Ospedalieri AVO Alto Vicentino ODV" è in possesso

dei requisiti necessari per svolgere il servizio di volontariato, così come richiesti dalla predetta normativa;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Azienda ULSS n° 7 Pedemontana, di seguito denominata 'Azienda', per il perseguimento delle finalità sopra esposte, autorizza l' "Associazione Volontari Ospedalieri AVO Alto Vicentino ODV" a prestare un servizio di assistenza morale e di aiuto psicologico volontario e gratuito a favore dei ricoverati del Presidio Ospedaliero "Alto Vicentino" in Santorso.

È una presenza che integra e non sostituisce i compiti e le responsabilità della struttura pubblica.

Art. 2

L' "Associazione Volontari Ospedalieri AVO Alto Vicentino ODV", nel rispetto delle norme vigenti ed in ottemperanza ai propri fini istituzionali, assicura – in forma gratuita – attività di supporto, di accompagnamento a pazienti non critici, di rinforzo delle capacità di comunicazione e relazione, di assistenza morale ai malati delle strutture del Presidio ospedaliero di Santorso, operando nell'ambito dei programmi definiti dalle strutture interne e in riferimento alle disposizioni organizzative stabilite dal dirigente medico e/o dal caposala individuati dall'Azienda.

I volontari si rivolgeranno a tutti gli ammalati ed in preferenza ai più bisognosi ed alle persone prive di assistenza familiare.

Resta ferma, comunque, l'autonomia organizzativa dell'Associazione in ordine agli interventi da effettuare, tuttavia, nel rispetto dei diritti dei soggetti destinatari, compresa la loro libertà di rifiutare l'intervento.

Nello svolgimento della propria attività i volontari s'impegnano in ogni caso a rispettare le convinzioni etiche degli utenti.

Art. 3

L'Associazione di volontariato garantisce che i volontari siano provvisti delle cognizioni teoriche e pratiche di base e, se prescritto dalle norme vigenti, del titolo di studio necessari per conseguire una concreta efficacia nello svolgimento del servizio offerto.

L'Associazione si impegna a tenere – presso la propria sede – uno schedario o un albo aggiornato dei soci.

Per il perseguimento delle finalità e lo svolgimento delle attività dell'AVO pone a disposizione dei volontari dell'Associazione stessa uno spazio idoneo da adibirsi a segreteria e un locale ad uso spogliatoio.

Art. 4

Le prestazioni offerte dai volontari sono di carattere assolutamente gratuito. Nessun compenso, pertanto, può essere richiesto per tale attività sia ai malati che all'Azienda.

Art. 5

L'Azienda si impegna a rispettare l'autonomia del volontario e a non fare uso delle informazioni, notizie, indirizzi dei volontari per fini diversi da quelli strettamente connessi con il servizio di volontariato.

Art. 6

In ottica di collaborazione tra l'Associazione e l'Azienda, potranno essere previsti momenti formativi e di confronto su tematiche quali l'assistenza e il supporto psicologico ai pazienti nonché le precauzioni igieniche e di sicurezza da osservare nei reparti.

Art. 7

I volontari ammessi all'attività in convenzione debbono essere singolarmente muniti di apposita tessera di riconoscimento, fornita dall'Associazione, e indosseranno un camice di colore bianco, fornito dall'Azienda. I volontari dovranno attenersi alle indicazioni regolamentari contenute nel Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda. L'accesso ai servizi ed uffici dell'Azienda deve avere il previo consenso dei rispettivi Responsabili.

Art. 8

I volontari si impegnano a rispettare le persone, le cose, i luoghi che frequentano in ragione della presente convenzione, uniformandosi alle direttive del personale medico e di assistenza della struttura. Essi sono altresì tenuti a mantenere il segreto sulle notizie e fatti di cui possono venire a conoscenza nel corso delle prestazioni svolte.

Art. 9

Le parti si impegnano a verificare in uno spirito di collaborazione la corretta applicazione della presente convenzione.

La mancata osservanza di quanto sopra dovrà essere notificata all'interessato e al Responsabile dell'Associazione e, qualora ripetuta, dovrà comportare la sospensione dal servizio dell'interessato, da parte dell'Associazione. Violazioni riferibili a più operatori, qualora ripetute, porteranno alla risoluzione della convenzione.

Art. 10

L'Associazione si impegna, come stabilito dall'art. 18 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato nell'ambito della presente convenzione, per la responsabilità civile verso

terzi e per infortuni e malattie connessa allo svolgimento delle attività per i volontari impegnati nelle attività programmate.

L'Azienda, ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si impegna a rimborsare pro quota all'Associazione, previa presentazione di idonea documentazione probatoria, la parte di premio annuo pagato dalla stessa Associazione per la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, per infortuni e malattie per gli aderenti all'Associazione, che prestano attività di volontariato presso questa Azienda in forza della presente convenzione, in rapporto alle giornate di presenza presso le strutture aziendali (rimborso annuo previsto € 720.=).

Art. 11

L'Associazione presenterà con cadenza annuale una relazione sulla attività svolta nonché una rendicontazione delle spese sostenute e documentate, relative all'attività prestata in forza della presente convenzione, a fini di rimborso previsto dalla normativa vigente. Non sono comunque consentiti rimborsi per forme di contribuzione alle prestazioni lavorative o professionali espletate dal personale volontario.

L'entità del rimborso non potrà superare l'importo di € 160,00= in ragione d'anno e sarà liquidabile solo previa verifica dell'attività svolta e contestuale attestazione di congruità da parte del Direttore Medico del Presidio Ospedaliero di Santorso.

Art. 12

Per gli aspetti applicativi ed organizzativi del servizio l'Associazione nomina quale referente il Presidente dell'Associazione e l'Azienda il Direttore Medico del Presidio Ospedaliero di Santorso.

Art. 13

La parti si danno reciprocamente atto degli obblighi a carico delle Associazioni del Volontario prescritti in particolare dagli art. 3 e 21 del D.L.vo 81/2008 e s.m.i., con impegno a rispettare i contenuti del documento aziendale di Informazione sui Rischi Specifici esistenti nei luoghi di lavoro dell'Azienda ed eventuali altre disposizioni aziendali in materia.

Art. 14

La presente convenzione ha validità dal 01/01/2023 al 31/12/2024, salvo rinnovo da concordare formalmente tra le parti interessate.

Art. 15

Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal presente accordo prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC o con raccomandata A/R.

Art. 16

La presente convenzione può essere risolta dai due contraenti nel caso di mancato rispetto delle condizioni contrattuali dovute a:

- gravi inadempienze di una delle parti;
- scioglimento dell'organizzazione di volontariato per propria deliberazione;
- cancellazione dal registro regionale delle organizzazioni di volontariato;
- cessazione dell'attività oggetto di convenzione per impossibilità sopravvenuta.

Vi sarà, altresì, risoluzione della presente convenzione qualora, a seguito di contestazione scritta degli addebiti e successiva diffida, una delle parti persista nelle inadempienze rilevate.

Art. 17

Le parti e tutto il personale coinvolto si impegnano a rispettare le disposizioni in materia di protezione e trattamento dei dati personali (D.L. vo 196/2003 e s.m.i. e relativi regolamenti attuativi). L'Associazione viene nominata responsabile esterno del trattamento dei dati personali secondo le disposizioni di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 18

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26/4/1986 n. 131 e successive modificazioni, a cura ed a spese della parte richiedente.

Art. 19

Per qualsiasi controversia inerente alla presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Vicenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per

Per

l'Associazione Volontari Ospedalieri

l'Azienda

AVO "Alto Vicentino" O.D.V.

ULSS n.7 Pedemontana

Il Legale Rappresentante

Il Direttore Generale

(Sig.ra Katia Manea)

(Dott. Carlo Bramezza)